

Ai gentili clienti
Loro sedi

Caro gasolio: comunicazione dei consumi del II trimestre 2017 entro il prossimo 31 Luglio

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **entro il prossimo 31 luglio 2017** è possibile **presentare la dichiarazione utile alla fruizione del beneficio per il gasolio ad uso autotrazione, facendo riferimento ai consumi effettuati tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017**. A tal fine, **l'Agenzia delle Dogane** (nota del 22.06.2017 n. 73833/RU) **ha reso disponibile**, sul proprio sito internet, **il software aggiornato con cui le imprese di autotrasporto possono, appunto, richiedere il rimborso delle accise sul gasolio consumato nel secondo trimestre del 2017** (l'importo rimborsabile è di euro **214,18 per 1000 litri di gasolio**). Possono usufruire dell'agevolazione: *i) gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; ii) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto ex D.Lgs. n. 422/1997; iii) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale; iv) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone*. Sono attualmente **esclusi** dal rimborso del caro gasolio gli **esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva da 3,50 fino a 7,49 tonnellate**.

Premessa

L'Agenzia delle Dogane ha reso disponibile sul proprio sito **il software aggiornato da utilizzare per la compilazione e la stampa della dichiarazione necessaria alla fruizione delle agevolazioni relative al "caro petrolio" per il secondo trimestre 2017**.
Soggetti beneficiari e soggetti esclusi dall'agevolazione

Sono **ammessi alla presentazione della dichiarazione** ai fini del rimborso dei consumi di gasolio registrati i seguenti **soggetti**:

I soggetti beneficiari dell'agevolazione

Gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Gli enti **pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto** di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione.

Le **imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale** di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, ed al citato decreto legislativo n.422/1997.

Gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Sono attualmente **esclusi**, invece, dal rimborso delle accise sul gasolio, gli **esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva da 3,50 fino a 7,49 tonnellate.**

La **legge di stabilità 2016**, in vigore dallo scorso 01.01.2016, ha previsto che **il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non compete più, a decorrere dal 01.01.2016, per i veicoli di categoria "euro 2" o inferiore.**

Veicoli non ammessi all'agevolazione dei consumi di gasolio per autotrazione

Disciplina fino dal 01.01.2016

Veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, utilizzati da tutti i soggetti beneficiari dell'agevolazione.

Veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, utilizzati dai soggetti esercenti l'attività di autotrasporto merci.

Osserva

Conseguentemente, **il soggetto che presenta la dichiarazione trimestrale, a decorrere dal 01.01.2016, dovrà attestare** (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n.445/2000) **l'insussistenza della descritta condizione** che impedisce il riconoscimento del credito d'imposta, **dichiarando, nell'istanza di richiesta che il gasolio consumato, per cui si chiede il beneficio, non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.**

Misura del beneficio

L'Agenzia delle dogane, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, **evidenzia che, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° APRILE e il 30 GIUGNO 2017**, la misura del beneficio riconoscibile è pari a €214,18 per mille litri di prodotto, in attuazione dell'art. 24-ter, co. 1, del D.Lgs. n. 504 e del punto 4-bis dell'allegata Tabella A.

RIMBORSI RICONOSCIUTI PER IL SECONDO TRIMESTRE 2017	
Rimborso	Periodo
€ 214,18 per mille litri di prodotto	Consumi effettuati nel periodo che va dal 1° APRILE 2017 al 30 GIUGNO 2017

E' confermata, anche all'interno del nuovo art. 24-ter, co. 1, del d.lgs. n. 504/1995, la **possibilità di chiedere il rimborso** (o l'utilizzo in compensazione) dell'accise sul gasolio consumato **entro il mese successivo del termine di ogni trimestre solare.**

Termini richiesta rimborso			
Dal	Dal	Al	Termini per la richiesta di rimborso
I trimestre	01.01.2017	31.03.2017	Dal 01.04.2017 al 02.05.2017 (poiché il 30.04.2017 cade di sabato)
II trimestre	01.04.2017	30.06.2017	Dal 01.07.2017 al 31.07.2017
III trimestre	01.07.2017	30.09.2017	Dal 01.10.2017 al 31.10.2017
IV trimestre	01.10.2017	31.12.2017	Dal 01.01.2018 al 31.01.2018

I **crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al PRIMO trimestre dell'anno 2017 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2018.** Da tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, **per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione**, la quale dovrà, quindi, **essere presentata entro il 30 giugno 2019.**

TERMINI	
31.07.2017	Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione per le restituzioni relative al PRIMO TRIMESTRE 2017.
31.12.2018	Termine ultimo per utilizzare le somme in compensazione residue al PRIMO TRIMESTRE 2017
30.06.2019	Termine per richiedere il rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione.

Modalità di utilizzo del credito

Per la fruizione dell'agevolazione con Modello F24, deve essere utilizzato, il codice tributo **6740**.

Importo del credito: Euro **6.000,00**

Anno di presentazione della dichiarazione: 2017 (II trimestre 2017)

Anno di fruizione del credito: 2017

Codice tributo: 6740

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati		
IMPOSTE DIRETTE - IVA		6740	0217	2017	6.000,00			
RITENUTE ALLA FONTE								
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI								
codice ufficio	codice atto							
TOTALE					A	6.000,00	B	+/- SALDO (A-B)

Osserva

In alternativa è possibile richiedere il rimborso in denaro. Per l'**accredito su conto corrente in altro Stato dell'U.M.E.**, secondo quanto chiarito dalla nota in commento, è **richiesta l'indicazione dei codici BIC** (Bank identification code) e **IBAN** (International bank address number).

La dichiarazione per l'ottenimento del rimborso

Da un punto di vista prettamente operativo, **per ottenere il rimborso dell'importo per il II trimestre 2017**, ai fini della restituzione in denaro o dell'utilizzo in compensazione degli stessi, i **soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente** competenti con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2000) **dal 1° LUGLIO 2017 ed entro il sopraindicato termine del 31 LUGLIO 2017.**

La dichiarazione in parola **si compone delle seguenti parti:**

- **Frontespizio** (obbligatorio), per l'indicazione dei dati **identificativi dell'impresa** e i **dati contabili di riepilogo** relativi a litri consumati e importo a credito spettante nel periodo d'imposta;
- **Quadro A-n** per l'indicazione dei **dati di dettaglio degli autoveicoli adibiti al trasporto merci con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate** e degli **autoveicoli adibiti al trasporto di persone, per i quali spetta il beneficio;**

- **Quadro B**, per l'indicazione di eventuali depositi privati utilizzati per il rifornimento degli autoveicoli di cui al quadro A;
- **Quadro C**, per l'indicazione dei dati di dettaglio di eventuali altri automezzi esclusi dal beneficio e riforniti presso i depositi di cui al quadro B.

Si rammenta che gli utenti interessati possono **inviare le proprie dichiarazioni** anche **per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.** A tal riguardo, si ribadiscono **le modalità tecniche ed operative** finalizzate all'utilizzo del sistema suddetto, **già evidenziate con la nota RU 59316 del 07.05.2010**. In particolare:

- **gli utenti interessati devono richiedere all'Agenzia delle Dogane**, qualora non ne siano già in possesso, **l'abilitazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I.;**
- **le istruzioni per la richiesta dell'abilitazione**, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, **sono disponibili sul sito di questa Agenzia, all'indirizzo <http://www.agenziadogane.gov.it>, nella specifica sezione ad esso relativa.**

Osserva

Sul sito internet dell'Agenzia (www.agenziadogane.gov.it) **è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico - floppy disk o cd rom - al competente Ufficio delle Dogane o all'Ufficio delle Dogane di Roma I** (per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia).

Conservazione della documentazione comprovante gli avvenuti consumi di gasolio

Oltre all'invio della suddetta dichiarazione, **è altresì necessario conservare la documentazione comprovante gli avvenuti consumi di gasolio per i quali si richiedono a rimborso le accise. Più precisamente**, analogamente a quanto previsto per gli scorsi anni:

- **i soli esercenti l'attività di trasporto di persone**, possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, **anche con scheda carburante**;
- **gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci**, sono tenuti a comprovare i consumi effettuati **mediante le relative fatture di acquisto**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO